

RISCOSSIONE

Sospensione giudiziale della riscossione: calcolo interessi di mora

di Angelo Ginex

In via generale, la **cartella di pagamento** è necessaria per la **riscossione** delle somme iscritte a ruolo dall'**ente impositore**, oltre ai relativi **interessi, aggi e spese di esecuzione**.

Essa contiene, dunque, l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine previsto dall'[articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973](#), ossia **entro 60 giorni** dalla notifica, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà all'**esecuzione forzata**.

Al riguardo, occorre distinguere l'ipotesi in cui il pagamento avvenga **entro 60 giorni** dalla notifica della cartella di pagamento da quello in cui lo stesso sia effettuato **decorso il suddetto termine**.

Nel **primo caso**, il contribuente dovrà provvedere al pagamento di:

- **maggiori tributi** dovuti e relative **sanzioni**;
- **interessi** da ritardata iscrizione a ruolo;
- **aggi di riscossione**, nella misura del **3,65%** per i carichi sino al 31.12.2015, mentre per quelli successivi, a far data dall'1.1.2016, la percentuale è fissata al **3%**;
- **spese di notifica**.

Nella **seconda ipotesi**, invece, ossia **decorso 60 giorni** dalla notifica della cartella di pagamento, il contribuente sarà tenuto a versare, oltre agli importi non appena indicati, anche:

- **aggi di riscossione**, nella misura dell'**8%** per i carichi sino al 31.12.2015, mentre per quelli successivi, a far data dall'1.1.2016, nella misura del **6%**;
- **interessi di mora**;
- **spese di esecuzione**.

Con particolare riguardo agli **interessi di mora**, l'[articolo 30 D.P.R. 602/1973](#) prevede espressamente che: «*Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi*».

Cosa succede, però, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia ottenuto un provvedimento di **sospensione giudiziale** della riscossione? Tale *vexata quaestio* è stata recentemente risolta

dalla Corte di Cassazione con [sentenza n. 31786 del 5.12.2019](#), ove è stato chiarito il **momento** a partire dal quale si **computano** gli interessi moratori.

Più in dettaglio, l'Agenzia ricorrente in Cassazione evidenziava che gli interessi di mora **non** possono essere **computati** tenendo conto del periodo in cui opera la **sospensione giudiziale** della riscossione e che gli stessi dovessero essere **calcolati dalla data di notifica della cartella**, al contrario di quanto statuito dalla competente CTR, secondo cui *«gli interessi non sono dovuti per il periodo di sessanta giorni successivi alla notificazione della cartella e posti a disposizione della contribuente per valutare la possibilità di impugnativa»*.

Ebbene, nella pronuncia in rassegna i giudici di vertice hanno enunciato il seguente **principio di diritto**: *«gli interessi per il ritardato pagamento, costituendo parte del debito del contribuente, non possono essere **determinati** da uno strumento processuale e provvisorio quale quello della **sospensiva**», sicché «la **sospensione dell'esecutività** della cartella esattoriale **non rileva** ai fini del **calcolo** degli **interessi** che comunque **decorrono dalla notifica della cartella** come disposto dall'articolo 30 d.P.R. n. 602 del 1973 che non è derogato nel caso di sospensione provvisoria dell'esecutività della cartella stessa»*.

Ed invero, tale interpretazione discende dal fatto che la **sospensiva** rappresenta uno **strumento processuale** che, in quanto tale, **non incide sul rapporto sostanziale**, oltre ad essere uno strumento di **natura provvisoria** i cui effetti vengono travolti dalla pronuncia definitiva.

In conclusione, la disposizione di cui all'[articolo 30 D.P.R. 602/1973](#) **non** può essere **derogata** in caso di **pagamento tardivo**, ossia effettuato oltre il termine di 60 giorno previsto dal citato articolo, con la conseguenza che l'applicazione degli interessi di mora deve avvenire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, anche in caso di sospensione giudiziale.

La Suprema Corte – in accoglimento del ricorso principale proposto da Equitalia S.p.a. – ha quindi **cassato** la sentenza impugnata **con rinvio** anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla CTR competente in diversa composizione.

Seminario di mezza giornata

**I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
NEI CONFRONTI DELLE PMI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)